

## **TI\_GERICHTE 11.1999.45 vom 8. November 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.45](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.45)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.45 du 8 novembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.45 del 8 novembre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

La convenuta obietta che, comunque sia, il blocco potrebbe tendere solo a salvaguardare la quota ereditaria degli istanti, non l'intero valore dei titoli (memoriale, punto 7). Ancora una volta però essa tenta di equivocare sui termini. Rivendicata non è, in concreto, una quota ereditaria, bensì determinati beni che – secondo gli istanti – sarebbero di pertinenza della successione. E il blocco cautelare non mira a proteggere le pretese degli istanti, bensì l'integrità della successione. Che gli averi litigiosi appartengano realmente all'eredità oppure possano solo formare oggetto collazione, rispettivamente di riduzione, è un problema di merito. Solo al giudice italiano competerà di risolvere la questione.

#### **E. 11**

Per quel che è delle premesse poste dall'art. 376 cpv. 1 CPC all'emanazione di provvedimenti cautelari (fondati sul diritto ticinese), non vi è dubbio – e non è nemmeno seriamente posto in discussione dalla convenuta – che nella fattispecie si giustifichi di agire con urgenza, per evitare la dispersione degli averi rivendicati. Non è neppure contestabile che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare agli istanti notevole pregiudizio, ove appena si consideri il ragguardevole ammontare dei beni litigiosi. Quanto alla verosimiglianza della pretesa, è possibile che – come sottolinea la convenuta – il prelievo delle cartevalori sia avvenuto con l'assenso della madre. Dagli atti non risulta però a che titolo ciò sia avvenuto, tant'è che la convenuta evoca “una donazione di beni mobili”, senza essere in grado tuttavia di rendere lontanamente attendibile il proprio assunto. Ne segue che, a un giudizio sommario come quello sotteso all'emanazione di provvedimenti cautelari, la richiesta degli istanti non può dirsi sprovvista di buon diritto, quanto meno nella misura in cui è intesa a tutelare i beni surrogati, oggetto di rivendicazione.

#### **E. 12**

Il giudice che ordina provvedimenti cautelari prima dell'introduzione della causa di merito assegna alla parte istante un termine per promuovere quest'ultima al foro competente, “con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il provvedimento decade” (art. 381 CPC). In concreto non risulta che gli istanti abbiano già intentato azione di rivendicazione o petizione d'eredità. Deve quindi essere impartito loro un termine entro il quale promuovere la causa di merito davanti al foro italiano (art. 130 cpv. 1 CPC) con l'avvertenza che – decorso infruttuoso tale lasso di tempo – il provvedimento cautelare si estinguerà da sé solo.

#### **E. 13**

Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Vanno posti quindi, equitativamente, per tre quarti a carico della convenuta (il valore dei beni surrogati, più il reddito di tutti i titoli fino alla data dell'istanza) e per il resto a carico degli appellanti in solido. Dato l'esito del giudizio, il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede va riformato di conseguenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è riformato come segue: 1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, è invitata a disporre un blocco cautelativo sugli averi di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, a lei intestati personalmente, oppure a lei facenti capo come beneficiaria economica su conti cifrati o intestati a terzi, per la somma di fr. 847 060.– con interessi al 5% dal 23 dicembre 1998. 2. Agli istanti è fissato un termine di 30 giorni per promuovere azione di merito davanti al foro competente, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il provvedimento cautelare diverrà caduco. 3. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 2000.– sono poste per un quarto a carico degli istanti in solido e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1500.– complessive per ripetibili ridotte. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 50.– fr. 1050.– già anticipati dagli appellanti, sono posti per tre quarti a carico degli istanti in solido e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà agli appellanti fr. 1500.– complessive per ripetibili ridotte. III. Intimazione: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la Prima Camera civile del Tribunale d'appello La  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.